



Legge federale concernente le piattaforme per la comunicazione elettronica nella giustizia (LCEG)

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 92, 122 capoverso 1 e 123 capoverso 1 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 15 febbraio 2023²,
decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo e oggetto

¹ La presente legge si prefigge di garantire, nella giustizia, una comunicazione sicura e semplice tra privati e autorità nonché tra autorità.

² Essa disciplina:

- a. l'allestimento e l'esercizio di una o più piattaforme per la trasmissione elettronica di documenti nella giustizia;
- b. la costituzione di una corporazione di diritto pubblico in quanto ente responsabile di una piattaforma centrale da utilizzare, per quanto possibile, in tutta la Svizzera (piattaforma centrale);
- c. gli aspetti generali di diritto processuale della comunicazione elettronica e della consultazione degli atti.

Art. 2 Campo d'applicazione

La presente legge è applicabile nella misura in cui il pertinente diritto processuale lo prevede.

¹ RS 101

² FF 2023 679

Sezione 2: Ente responsabile delle piattaforme

Art. 3 Piattaforma centrale

¹ Ai fini dell'allestimento e dell'esercizio della piattaforma centrale, la Confederazione mira a costituire, d'intesa con i Cantoni interessati, una corporazione di diritto pubblico con personalità giuridica propria.

² Ai fini della costituzione della corporazione gli enti pubblici concludono una convenzione. Il Consiglio federale può concludere autonomamente la convenzione per conto della Confederazione.

³ La convenzione può entrare in vigore soltanto quando è stata approvata dalla Confederazione e da almeno 18 Cantoni.

⁴ La corporazione acquisisce la personalità giuridica con l'entrata in vigore della convenzione.

Art. 4 Altre piattaforme

¹ Se un Cantone non è parte della convenzione o se quest'ultima non è stata conclusa, il Cantone deve mettere a disposizione una piattaforma per la comunicazione elettronica per le procedure condotte dalle sue autorità.

² Se la convenzione non è stata conclusa, il Consiglio federale incarica un'unità amministrativa dell'Amministrazione federale centrale di mettere a disposizione una piattaforma per le procedure condotte dalle autorità federali.

³ I Cantoni possono adempiere congiuntamente i loro compiti secondo la presente legge in una forma diversa da quella prevista nella presente sezione.

Art. 5 Prestazioni supplementari

Oltre alla piattaforma centrale, la corporazione può fornire prestazioni e strumenti tecnici supplementari idonei per la comunicazione elettronica nelle procedure giudiziarie, in particolare per:

- a. la trasmissione di suoni e immagini secondo il diritto processuale applicabile;
- b. la pubblicazione di decisioni e comunicazioni;
- c. il trattamento di atti elettronici;
- d. l'allestimento di posti di lavoro.

Art. 6 Acquisizione di prestazioni da parte di Cantoni non membri

La corporazione può mettere a disposizione dei Cantoni che non sono parte della convenzione le sue prestazioni su base contrattuale e dietro un compenso a copertura dei costi.

Art. 7 Contenuto della convenzione

¹ La convenzione deve stabilire il nome e la sede della corporazione e contenere le prescrizioni sul contenuto previste dalla presente legge

² Può contenere disposizioni riguardanti:

- a. la convocazione degli organi;
- b. il diritto di voto dei membri degli organi;
- c. le modalità delle deliberazioni;
- d. la procedura in caso di controversie;
- e. la ripartizione dei costi tra i Cantoni;
- f. le prestazioni offerte in aggiunta alla piattaforma.

Art. 8 Organi

Gli organi della corporazione sono:

- a. l'assemblea;
- b. il comitato;
- c. la direzione;
- d. l'ufficio di revisione.

Art. 9 Assemblea

¹ L'assemblea è l'organo supremo della corporazione.

² È composta:

- a. dal Capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP);
- b. da due rappresentanti di ciascun Cantone parte della convenzione; e
- c. dal presidente del Tribunale federale.

³ Ha le seguenti attribuzioni intrasmissibili:

- a. elegge e destituisce:
 1. il suo presidente e il suo vicepresidente,
 2. i membri cantonali del comitato,
 3. il presidente e il vicepresidente del comitato,
 4. l'organo di revisione;
- b. approva il conto annuale;
- c. dà discarica ai membri del comitato e della direzione;
- d. delibera negli affari per i quali è competente secondo la presente legge;
- e. emana il regolamento interno.

⁴ Il Capo del DFGP e il presidente del Tribunale federale non hanno diritto di voto nell'elezione dei membri cantonali del comitato.

⁵ L'assemblea può modificare o abrogare la convenzione.

⁶ Le modifiche della convenzione che non riguardano esclusivamente le prestazioni offerte in aggiunta alla piattaforma centrale entrano in vigore soltanto dopo essere state approvate dalla Confederazione e da tutti i Cantoni parte della Convenzione. Il Consiglio federale approva le modifiche per conto della Confederazione.

Art. 10 Comitato

¹ Il comitato è l'organo direttivo della corporazione.

² È composto almeno da:

- a. un rappresentante del DFGP;
- b. tre rappresentanti dei Cantoni;
- c. un rappresentante del Tribunale federale.

³ Il Consiglio federale elegge il rappresentante del DFGP.

⁴ Il Tribunale federale elegge il rappresentante del Tribunale federale.

⁵ Nell'eleggere i membri occorre badare a un'equa rappresentanza delle diverse parti e regioni linguistiche del Paese.

⁶ Il comitato svolge i seguenti compiti:

- a. è competente per la direzione strategica della corporazione;
- b. stabilisce l'organizzazione della corporazione;
- c. è competente per la struttura della contabilità, il controllo delle finanze e la pianificazione finanziaria;
- d. nomina la direzione, ne stabilisce i diritti di firma e la destituisce;
- e. esercita l'alta vigilanza sulle persone incaricate della direzione;
- f. allestisce il rapporto di gestione, prepara le sessioni dell'assemblea e ne esegue le decisioni.

Art. 11 Direzione

¹ La direzione esegue le decisioni degli organi superiori e rappresenta la corporazione verso l'esterno.

² È competente per tutti gli affari che non sono attribuiti ad alcun altro organo.

Art. 12 Ufficio di revisione

¹ L'ufficio di revisione esegue una revisione ordinaria applicando per analogia le pertinenti prescrizioni del Codice delle obbligazioni³.

² È nominato dall'assemblea per due anni.

³ Se possibile, è nominato il controllo delle finanze di una parte della convenzione.

⁴ È ammissibile la rinomina.

Art. 13 Deliberazioni in seno all'assemblea e al comitato

¹ L'assemblea e il comitato deliberano validamente, se è presente almeno la metà dei membri.

² Le decisioni sono valide, se sono approvate dalla maggioranza dei membri presenti. In caso di parità dei voti decide il presidente. La convenzione può prevedere una maggioranza qualificata.

³ Nelle elezioni ogni seggio è occupato singolarmente. È eletto chi riceve il maggior numero di voti. In caso di parità dei voti si procede a un ballottaggio.

⁴ Le decisioni possono essere prese mediante mezzi di comunicazione elettronici, in particolare conferenze telefoniche o videoconferenze. Sono ammissibili procedure di deliberazione scritte, se nessun membro richiede una discussione.

Art. 14 Iscrizione nel registro di commercio

¹ La corporazione è iscritta nel registro di commercio del luogo dove ha sede.

² L'iscrizione ha effetto dichiarativo.

³ Con la notificazione per l'iscrizione deve essere presentata all'ufficio del registro di commercio la convenzione. Se quest'ultima viene modificata, deve essere presentata all'ufficio del registro di commercio una nuova versione completa.

Art. 15 Diritto applicabile

¹ Alle questioni giuridiche legate all'adempimento dei compiti della corporazione è applicabile il diritto federale, in particolare per quanto riguarda:

- a. la trasparenza dell'amministrazione nonché la protezione dei dati e la sicurezza dei dati;
- b. gli appalti pubblici;
- c. l'archiviazione;
- d. i rimedi giuridici.

² Ai rapporti di lavoro del personale della corporazione e alle relative questioni, quali la previdenza professionale, si applica il Codice delle obbligazioni⁴.

³ Se un ente pubblico mette del personale a disposizione della corporazione, il suo diritto rimane applicabile ai rapporti di lavoro delle persone interessate e alle relative questioni.

⁴ Se il diritto federale prevede una decisione formale, quest'ultima è emanata dalla direzione.

Art. 16 Utile, sostanza ed esenzione fiscale

¹ La corporazione non persegue un utile e costituisce una sostanza soltanto nella misura in cui sia necessaria a finanziare l'esercizio della piattaforma e a garantire la liquidità.

² È esentata da qualsiasi imposta della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni. È fatto salvo il diritto federale in materia di:

- a. imposta sul valore aggiunto;
- b. imposta preventiva;
- c. tasse di bollo.

Art. 17 Recesso

¹ Ciascun ente pubblico può recedere dalla convenzione con un preavviso di tre anni per la fine di un anno civile.

² Un recesso non causa lo scioglimento della corporazione.

³ I contributi versati non sono rimborsati.

Sezione 3: Funzioni delle piattaforme**Art. 18** Elenco degli indirizzi

¹ Ciascuna piattaforma contiene un elenco con gli indirizzi di tutte le autorità e persone che comunicano mediante questa piattaforma.

² Su ogni piattaforma è possibile consultare gli elenchi di tutte le piattaforme.

³ Le autorità che dirigono il procedimento hanno accesso a tutte le iscrizioni.

⁴ Gli utenti rimanenti hanno accesso agli indirizzi delle autorità iscritti nell'elenco degli indirizzi.

Art. 19 Interfaccia utente e interfacce di collegamento

¹ Ciascuna piattaforma dispone di un'interfaccia utente accessibile e utilizzabile con le tecnologie usuali.

² La piattaforma centrale dispone di interfacce di collegamento con altre applicazioni.

³ Il Consiglio federale disciplina i requisiti delle interfacce di collegamento.

Art. 20 Autenticazione degli utenti

¹ Gli utenti devono autenticarsi sulla piattaforma che utilizzano.

² Il Consiglio federale stabilisce i mezzi d'identificazione elettronici che possono essere impiegati a tale scopo.

Art. 21 Eccezioni all'autenticazione sulla piattaforma

¹ Gli utenti che utilizzano una piattaforma tramite l'applicazione di un'autorità non devono autenticarsi sulla piattaforma, se l'ente responsabile della piattaforma li ha autorizzati.

² L'ente responsabile della piattaforma rilascia l'autorizzazione, se l'autenticazione tramite l'applicazione dell'autorità è garantita.

Art. 22 Ricezione e richiamo di documenti

¹ Le piattaforme ricevono i documenti degli utenti. Se necessario trasmettono i documenti alla piattaforma utilizzata dal destinatario. La piattaforma del destinatario consente allo stesso di accedere ai documenti.

² Prima di trasmetterli a una piattaforma, le autorità appongono un sigillo elettronico regolamentato e una marca temporale elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 2016⁵ sulla firma elettronica (FiEle). Se il sigillo o la marca temporale manca, la piattaforma non riceve i documenti.

³ Nel caso dei documenti degli utenti rimanenti, le piattaforme appongono esse stesse un sigillo o una marca temporale.

⁴ Le piattaforme rilasciano le seguenti ricevute apponendovi un sigillo e una marca temporale;

- a. una ricevuta di entrata: non appena il mittente trasmette un documento;
- b. una ricevuta di richiamo: per ogni destinatario, non appena quest'ultimo richiama per la prima volta il documento;
- c. una ricevuta di non richiamo: se un destinatario non ha richiamato il documento entro la fine del settimo giorno dalla trasmissione.

⁵ I documenti e le ricevute sono cancellati dopo 90 giorni dalla trasmissione. Fino alla cancellazione, il mittente e il destinatario in questione possono sempre richiamarli.

⁶ Il Consiglio federale disciplina la forma e il contenuto delle ricevute nonché il termine massimo di conservazione dei documenti e delle ricevute.

Art. 23 Avvisi supplementari

Oltre all'indirizzo, sulla piattaforma da essi utilizzata gli utenti possono indicare altri elementi d'indirizzo. La piattaforma informa in questo modo, senza garanzia, in merito alla presenza di nuovi documenti e ricevute.

Art. 24 Trasferimento e amministrazione dei diritti

¹ La piattaforma deve consentire agli utenti di concedere ad altri utenti il diritto di richiamare e trasmettere documenti.

² Deve consentire agli utenti di creare gruppi di utenti.

⁵ RS 943.03

³ Gli utenti che ricevono i diritti di richiamo e trasmissione devono sempre poterli rifiutare.

⁴ Il trasferimento di un diritto non è visibile dai sigilli elettronici regolamentati apposti.

Sezione 4: Autorizzazione d'esercizio

Art. 25

¹ L'esercizio di una piattaforma necessita dell'autorizzazione del DFGP.

² L'autorizzazione è rilasciata, se la piattaforma soddisfa i requisiti di cui alla sezione 3 e i requisiti d'interoperabilità con tutte le altre piattaforme.

³ Il Consiglio federale disciplina i requisiti d'interoperabilità nonché la procedura di autorizzazione e l'assunzione delle spese.

Sezione 5: Irraggiungibilità di una piattaforma

Art. 26

¹ Se una piattaforma non è raggiungibile il giorno in cui scade un termine, tale termine si prolunga fino al giorno successivo al giorno in cui la piattaforma è nuovamente raggiungibile per la prima volta.

² Se il giorno successivo cade di sabato, domenica o in un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il successivo giorno feriale. È determinante il diritto del Cantone in cui ha sede l'autorità che dirige il procedimento.

³ L'utente deve rendere verosimile l'irraggiungibilità della piattaforma.

⁴ Quando la piattaforma non è raggiungibile, gli utenti interessati non sono obbligati a utilizzarla.

Sezione 6: Protezione e sicurezza dei dati

Art. 27 Protezione dei dati

¹ I dati sulle piattaforme devono essere conservati e trattati in Svizzera secondo il diritto svizzero. I terzi a cui è fatto ricorso e che ricevono accesso ai dati devono essere assoggettati al diritto svizzero e avere sede o domicilio in Svizzera.

² La corporazione può trattare i dati personali, compresi i dati personali degni di particolare protezione, nella misura in cui ciò sia necessario per le funzioni della piattaforma di cui alla sezione 3.

³ Sono fatte salve le disposizioni in materia di protezione dei dati previste dal diritto processuale applicabile.

⁴ Il diritto di consultazione degli atti e il diritto di informazione nell'ambito di un procedimento pendente sono retti dal diritto processuale applicabile e, per quanto riguarda i procedimenti conclusi, dal diritto applicabile dell'autorità che si è occupata per ultima del procedimento.

⁵ Nella misura in cui il trattamento dei dati non è disciplinato nel diritto processuale applicabile, la protezione dei dati è retta dalla:

- a. legge federale del 25 settembre 2020⁶ sulla protezione dei dati, se si tratta di un'autorità federale;
- b. legislazione cantonale in materia di protezione dei dati, se si tratta di un'autorità cantonale.

⁶ L'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza esercita la vigilanza in materia di protezione dei dati sulle piattaforme.

Art. 28 Sicurezza dei dati

¹ La corporazione e gli enti pubblici che gestiscono una propria piattaforma secondo l'articolo 4 stabiliscono, in un regolamento sul trattamento dei dati, in particolare i provvedimenti organizzativi e tecnici contro il trattamento non autorizzato dei dati e disciplinano la verbalizzazione automatica del trattamento e della consultazione dei dati.

² Designano un'autorità di vigilanza. Quest'ultima verifica regolarmente la sicurezza dei dati delle piattaforme.

³ Il Consiglio federale disciplina i requisiti della protezione dei dati. A tal fine si orienta a standard generalmente riconosciuti.

Sezione 7: Digitalizzazione e rinvio di documenti fisici

Art. 29 Digitalizzazione di documenti fisici

¹ Le autorità digitalizzano i documenti inoltrati in forma fisica. Sono eccettuati i documenti che per motivi tecnici non vi si prestano.

² Appongono sui documenti elettronici una marca temporale elettronica qualificata secondo la FiEle⁷.

³ Nel procedimento, i documenti elettronici sono considerati la versione determinante.

⁴ Il Consiglio federale disciplina la procedura di digitalizzazione.

Art. 30 Rinvio di documenti fisici

¹ Dopo la digitalizzazione, le autorità rinviando ai destinatari i documenti inoltrati in forma fisica.

⁶ RS 235.1; RU 2022 491

⁷ RS 943.03

² Se i documenti sono indispensabili nel procedimento, le autorità li trattengono per la durata necessaria.

Sezione 8: Responsabilità

Art. 31

¹ Per i danni cagionati illecitamente a una persona dall'esercizio della piattaforma centrale la corporazione risponde con il proprio patrimonio secondo la legge del 14 marzo 1958⁸ sulla responsabilità (LResp).

² La responsabilità sussidiaria della Confederazione (art. 19 cpv. 1 lett. a LResp) non si applica; al suo posto si applica la ripartizione delle spese tra Confederazione e Cantoni secondo l'articolo 33.

Sezione 9: Finanziamento della piattaforma centrale

Art. 32 Emolumenti

¹ La corporazione riscuote annualmente dalle autorità che utilizzano la piattaforma centrale emolumenti a copertura delle spese di esercizio e ulteriore sviluppo. Non riscuote alcun emolumento dagli utenti rimanenti.

² Il Consiglio federale stabilisce l'importo degli emolumenti. Può prevedere importi forfettari.

Art. 33 Ripartizione delle spese di allestimento tra Confederazione e Cantoni

La Confederazione assume il 25 per cento delle spese per l'allestimento della piattaforma centrale, i Cantoni il 75 per cento.

Art. 34 Trasferimento della piattaforma alla corporazione

La Confederazione e i Cantoni trasferiscono la piattaforma centrale alla corporazione; il trasferimento è gratuito.

Sezione 10: Disposizioni finali

Art. 35 Esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.

⁸ RS 170.32

Art. 36 Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

Art. 37 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Fatto salvo il capoverso 3, il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

³ Le seguenti disposizioni entrano in vigore due anni dopo l'entrata in vigore della presente legge:

- a. allegato numero 2 articoli *6b* e *47a*.
- b. allegato numero 3 articoli *38b* e *38c*.
- c. allegato numero 6 articoli *128b* e *128c*.
- d. allegato numero 12 articoli *103b* e *103c*.
- e. allegato numero 13 articoli *2b* e *2c*.
- f. allegato numero 14 articoli *8b* e *8c*.
- g. allegato numero 15 articoli *31c* e *31d*.
- h. allegato numero 16 articoli *37b* e *37c*.

Allegato
(art. 36)

Modifica di altri atti normativi

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 16 dicembre 2005⁹ sugli stranieri e la loro integrazione

*Art. 108d cpv. 5–7*¹⁰

⁵ Le procedure di rilascio, rifiuto, annullamento o revoca dell'autorizzazione ai viaggi ETIAS sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 1968¹¹ sulla procedura amministrativa (PA).

⁶ La legge federale del ...¹² concernente le piattaforme per la comunicazione elettronica nella giustizia nonché gli articoli 6a, 6b, 11b capoverso 1, 20 capoverso 2^{ter}, 22a, 24 e 26 capoverso 1^{bis} PA non si applicano alle procedure di cui al capoverso 5.

⁷ Al fine di attuare il regolamento (UE) 2018/1240¹³ e gli atti giuridici che la Commissione europea emana sulla base di tale regolamento, il Consiglio federale può emanare disposizioni in deroga alla PA riguardanti:

- a. la trasmissione per via elettronica di atti scritti e notificazioni (art. 11b cpv. 2, 21a e 34 cpv. 1^{bis} PA);
- b. l'audizione preliminare (art. 30 PA);
- c. l'ammissibilità di atti scritti in inglese; la lingua del procedimento è una lingua ufficiale (art. 33a PA).

Art. 108dquater Procedura di ricorso ETIAS: piattaforma di trasmissione ETIAS¹⁴

¹ Il Tribunale amministrativo federale mette a disposizione la piattaforma di trasmissione ETIAS.

² La legge federale del ...¹⁵ concernente le piattaforme per la comunicazione elettronica nella giustizia nonché gli articoli 6a e 47a PA¹⁶ non si applicano all'utilizzo della piattaforma di trasmissione ETIAS per la trasmissione di atti scritti.

⁹ RS 142.20

¹⁰ FF 2022 1450

¹¹ RS 172.021

¹² RS ...

¹³ Cfr. nota a piè di pag. all'art. 5 cpv. 1 lett. a^{bis}.

¹⁴ FF 2022 1450

¹⁵ RS ...

¹⁶ RS 172.021

Art. 108quinquies cpv. 7¹⁷

⁷ Al fine di attuare il regolamento (UE) 2018/1240¹⁸ e gli atti giuridici che la Commissione europea emana sulla base di tale regolamento, il Consiglio federale può emanare disposizioni in deroga alla PA riguardanti:

- a. la trasmissione per via elettronica di atti scritti e notificazioni (art. 11b cpv. 2, 21a e 34 cpv. 1^{bis} PA);
- b. l'esame degli atti tramite una piattaforma per la trasmissione elettronica di documenti (art. 26 cpv. 1^{bis} PA).

2. Legge federale del 20 dicembre 1968¹⁹ sulla procedura amministrativa

Titolo dopo l'art. 6

Sezione 1a:

Piattaforma per la comunicazione elettronica e gestione degli atti

Art. 6a

A. Piattaforma per la comunicazione elettronica

¹ La legge federale del ...²⁰ concernente le piattaforme per la comunicazione elettronica nella giustizia (LCEG), ad eccezione della sezione 2 sull'ente responsabile per le piattaforme e della sezione 7 sulla digitalizzazione e il rinvio di documenti fisici, è applicabile ai procedimenti secondo la presente legge, salvo che quest'ultima disponga altrimenti.

² Il Consiglio federale incarica un'unità dell'Amministrazione federale centrale di mettere a disposizione una piattaforma per la trasmissione elettronica di documenti nei procedimenti secondo la presente legge.

³ Per trasmettere elettronicamente documenti procedurali occorre utilizzare le seguenti piattaforme:

- a. nelle procedure dinanzi al Tribunale amministrativo federale: una piattaforma ai sensi della LCEG;
- b. in tutte le altre procedure: la piattaforma di cui al capoverso 2.

⁴ Con il consenso della parte, le autorità possono utilizzare anche un tipo di trasmissione elettronica diverso dalla piattaforma di cui al capoverso 2, purché quest'ultimo permetta in modo appropriato di:

- a. identificare in modo univoco la parte o il suo rappresentante;

¹⁷ FF 2022 1450

¹⁸ Cfr. nota a piè di pag. all'art. 5 cpv. 1 lett. a^{bis}.

¹⁹ RS 172.021

²⁰ RS ...

- b. stabilire in modo univoco i momenti della trasmissione e della notificazione; e
- c. proteggere il documento, fino alla notificazione, da modifiche e da accessi non autorizzati.

Art. 6b

B. Gestione e trasmissione degli atti

Le autorità gestiscono tutti gli atti in forma elettronica e li trasmettono tramite la piattaforma da utilizzare conformemente all'articolo 6a. Sono eccettuati gli atti che per motivi tecnici non vi si prestano.

Art. 11b

III. Indirizzo

¹ Le parti che presentano conclusioni in un procedimento sono tenute a comunicare all'autorità il loro domicilio o la loro sede. Le parti domiciliate all'estero devono indicare un indirizzo sulla piattaforma da utilizzare conformemente all'articolo 6a o designare un recapito in Svizzera, tranne nel caso in cui il diritto internazionale o le autorità estere competenti autorizzino l'autorità a notificare documenti direttamente nello Stato in questione.

² Le parti possono inoltre indicare un indirizzo sulla piattaforma e richiedere che lo scambio di documenti avvenga per tale tramite.

Art. 20 cpv. 2^{ter}

^{2ter} Se la consegna ha luogo tramite una piattaforma per la trasmissione elettronica di documenti, la notificazione è reputata avvenuta al momento del primo richiamo, come indicato sulla ricevuta di richiamo, ma al più tardi, come indicato sulla ricevuta di non richiamo, alla fine del settimo giorno dopo la trasmissione all'indirizzo del destinatario.

Art. 21a

2. In caso di trasmissione per via elettronica

¹ In caso di trasmissione per via elettronica dell'atto scritto, per il rispetto del termine è determinante il momento della trasmissione alla piattaforma utilizzata dal mittente indicato sulla ricevuta di entrata.

² Il Consiglio federale disciplina il formato dei documenti.

³ L'autorità può richiedere l'inoltro successivo di documenti cartacei se:

- a. a causa di problemi tecnici vi è il pericolo che il trattamento non sia possibile entro un termine utile;
- b. è necessario per verificare l'autenticità dei documenti o per impiegarli in altro modo.

Art. 26 cpv. 1 frase introduttiva e 1^{bis}

¹ Nella sua causa, la parte o il suo rappresentante ha il diritto di esaminare alla sede dell'autorità che decide o di un'autorità cantonale, designata da questa, gli atti seguenti nella forma in cui sono disponibili:

^{1bis} Alle persone che comunicano con le autorità mediante una piattaforma per la trasmissione elettronica di documenti è concesso di esaminare gli atti su tale piattaforma.

Art. 34 cpv. 1^{bis}

^{1bis} Il Consiglio federale disciplina il formato dei documenti trasmessi elettronicamente.

Art. 47a

^{Cbis}, Obbligo di trasmissione per via elettronica

¹ Le autorità e le persone che, a titolo professionale, rappresentano parti dinanzi alle autorità giudiziarie svizzere devono scambiare i documenti con le autorità di ricorso tramite la piattaforma da utilizzare conformemente all'articolo 6a.

² Agiscono a titolo professionale:

- a. chi è disposto ad assumere la rappresentanza in un numero indeterminato di casi;
- b. gli avvocati autorizzati secondo la legge del 23 giugno 2000²¹ sugli avvocati o secondo un trattato internazionale a rappresentare parti dinanzi ad autorità giudiziarie svizzere.

³ A chi inoltra atti scritti cartacei pur essendo obbligato a utilizzare una piattaforma l'autorità di ricorso impartisce un termine adeguato per la trasmissione per via elettronica, con la comminatoria che altrimenti la trasmissione non è considerata avvenuta.

⁴ Sono eccettuati i documenti che per motivi tecnici non si prestano alla trasmissione per via elettronica.

Art. 52 cpv. 1 e 3

¹ L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. L'atto di ricorso in forma cartacea dev'essere firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante.

³ Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserito o, qualora manchino le

conclusioni, i motivi oppure la firma sull'atto di ricorso in forma cartacea, non entrerà nel merito del ricorso.

Disposizioni finali della modifica del ...

¹ Alle controversie pendenti davanti alle autorità della giurisdizione amministrativa al momento dell'entrata in vigore degli articoli 6b e 47a e ai ricorsi o alle opposizioni contro decisioni emanate prima di tale momento rimangono applicabili le regole di procedura secondo il diritto anteriore.

² Un'autorità che, al momento dell'entrata in vigore della LCEG²², dispone già di un sistema per la comunicazione elettronica con altre autorità che consente una trasmissione sicura può continuare a utilizzarlo per cinque anni.

3. Legge del 17 giugno 2005²³ sul Tribunale federale

Titolo dopo l'art. 38

Sezione 3a: Comunicazione e gestione degli atti elettroniche

Art. 38a Disposizioni applicabili

Le disposizioni della legge federale del ...²⁴ concernente le piattaforme per la comunicazione elettronica nella giustizia (LCEG) sono applicabili ai procedimenti secondo la presente legge, salvo che quest'ultima disponga altrimenti.

Art. 38b Gestione e trasmissione degli atti

Il Tribunale federale gestisce tutti gli atti per via elettronica e li trasmette mediante una piattaforma secondo la LCEG²⁵. Sono eccettuati gli atti che per motivi tecnici non vi si prestano.

Art. 38c Obbligo di trasmissione per via elettronica

¹ Le autorità e le persone che, a titolo professionale, rappresentano parti dinanzi alle autorità giudiziarie svizzere devono scambiare i documenti con il Tribunale federale mediante una piattaforma secondo la LCEG²⁶.

² Agiscono a titolo professionale:

- a. chi è disposto ad assumere la rappresentanza in un numero indeterminato di casi;

²² RS ...

²³ RS **173.110**

²⁴ RS ...

²⁵ RS ...

²⁶ RS ...

- b. gli avvocati autorizzati secondo la legge del 23 giugno 2000²⁷ sugli avvocati o secondo un trattato internazionale a rappresentare parti dinanzi ad autorità giudiziarie svizzere.

³ Chi in un procedimento dinanzi a un'autorità inferiore era obbligato a utilizzare una piattaforma lo è pure dinanzi al Tribunale federale.

⁴ A chi inoltra atti scritti cartacei pur essendo obbligato a utilizzare una piattaforma il Tribunale federale impartisce un termine adeguato per la trasmissione elettronica, con la comminatoria che altrimenti la trasmissione non è considerata avvenuta.

⁵ Sono eccettuati i documenti che per motivi tecnici non si prestano alla trasmissione per via elettronica.

Art. 38d Comunicazione elettronica su richiesta delle parti

Chi non è obbligato a comunicare per via elettronica con il Tribunale federale può richiedere che la comunicazione avvenga tramite una piattaforma secondo la LCEG²⁸. In questo caso deve indicare un indirizzo sulla piattaforma.

Art. 38e Formato

Il Tribunale federale determina il formato dei documenti.

Art. 38f Inoltro successivo di documenti cartacei

Il Tribunale federale può chiedere l'inoltro successivo di documenti cartacei se:

- a. a causa di problemi tecnici vi è il pericolo che il trattamento non sia possibile entro un termine utile;
- b. è necessario per verificare l'autenticità dei documenti o per impiegarli in altro modo.

Art. 38g Consultazione elettronica degli atti

Alle persone che comunicano con il Tribunale federale per via elettronica è concesso di consultare gli atti su una piattaforma secondo la LCEG²⁹.

Art. 39 cpv. 2 e 3

² Abrogato

³ Le parti domiciliate all'estero devono indicare un indirizzo su una piattaforma secondo la LCEG³⁰ o designare un recapito in Svizzera. Se non ottemperano a tale incombenza, le notificazioni loro destinate possono essere omesse o avvenire mediante pubblicazione in un foglio ufficiale.

27 RS 935.61

28 RS ...

29 RS ...

30 RS ...

Art. 42 cpv. 1, 4 e 5

¹ Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e, se sono inoltrati in forma cartacea, devono essere firmati.

4 Abrogato

⁵ Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore sull'atto inoltrato in forma cartacea, la procura o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto è considerato non trasmesso.

Art. 44 cpv. 3

³ In caso di recapito mediante una piattaforma secondo la LCEG³¹, la notificazione è reputata avvenuta al momento del primo richiamo come indicato sulla ricevuta di richiamo, ma al più tardi alla fine del settimo giorno dopo la trasmissione all'indirizzo del destinatario come indicato sulla ricevuta di non richiamo.

*Art. 60 cpv. 3**Abrogato**Art. 132b* Disposizione transitoria della modifica del ...

Alle procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore degli articoli 38*b* e 38*c* rimangono applicabili le disposizioni procedurali del diritto anteriore.

4. Legge del 17 giugno 2005³² sul Tribunale amministrativo federale

Art. 37a Trasmissione elettronica

In deroga all'articolo 6*a* PA sono applicabili tutte le disposizioni della legge federale del ...³³ concernente le piattaforme per la comunicazione elettronica nella giustizia (LCEG). Per la trasmissione elettronica è usata una piattaforma secondo la LCEG.

5. Codice civile³⁴

Art. 450f

¹ Sono applicabili le disposizioni del Codice di procedura civile³⁵ sulla comunicazione e la gestione elettroniche degli atti.

³¹ RS ...

³² RS **173.32**

³³ RS ...

³⁴ RS **210**

³⁵ RS **272**

² Per il resto si applicano per analogia le disposizioni del diritto processuale civile, salvo che il diritto cantonale disponga altrimenti.

6. Codice di procedura civile³⁶

Titolo dopo l'art. 128

Capitolo 2: Forma degli atti processuali

Sezione 1: Comunicazione e gestione elettroniche degli atti

Art. 128a Disposizioni applicabili

¹ Le disposizioni della legge federale del ...³⁷ concernente le piattaforme per la comunicazione elettronica nella giustizia (LCEG) sono applicabili ai procedimenti secondo la presente legge, salvo che quest'ultima disponga altrimenti.

² Sono esclusi i procedimenti dinanzi a un tribunale arbitrale.

Art. 128b Gestione e trasmissione degli atti

¹ Il giudice gestisce tutti gli atti per via elettronica e li trasmette mediante una piattaforma secondo la LCEG³⁸. Sono eccettuati gli atti che per motivi tecnici non vi si prestano.

² Le autorità di conciliazione sono escluse dall'obbligo di cui al capoverso 1.

Art. 128c Obbligo di trasmissione per via elettronica

¹ I giudici e gli uffici pubblici nonché i patrocinatori a titolo professionale devono scambiare i documenti con il giudice mediante una piattaforma secondo la LCEG³⁹. Sono escluse le autorità di conciliazione.

² Se inoltrano atti scritti cartacei, il giudice impartisce loro un termine adeguato per la trasmissione elettronica, con la comminatoria che altrimenti l'inoltro è considerato non avvenuto.

³ Sono eccettuati i documenti che per motivi tecnici non vi si prestano.

Art. 128d Comunicazione per via elettronica su richiesta della parte

Chi non è obbligato a comunicare per via elettronica può richiedere che la comunicazione avvenga per via elettronica tramite una piattaforma secondo la LCEG⁴⁰. In questo caso deve indicare un indirizzo sulla piattaforma.

³⁶ RS 272

³⁷ RS ...

³⁸ RS ...

³⁹ RS ...

⁴⁰ RS ...

Art. 128e Formato

Il Consiglio federale disciplina il formato dei documenti.

Art. 128f Inoltro successivo dei documenti cartacei

Il giudice può richiedere l'inoltro successivo di documenti cartacei se:

- a. a causa di problemi tecnici vi è il pericolo che il trattamento non sia possibile entro un termine utile;
- b. è necessario per verificare l'autenticità dei documenti o per impiegarli in altro modo.

Art. 128g Consultazione elettronica degli atti

Alle persone che comunicano con il giudice per via elettronica è concesso di consultare gli atti su una piattaforma secondo la LCEG⁴¹.

Titolo prima dell'art. 129

Sezione 1a: Lingua del procedimento

Art. 130

Gli atti di causa devono essere trasmessi al giudice in forma cartacea o mediante una piattaforma secondo la LCEG⁴². Se sono in forma cartacea devono essere firmati.

Art. 133 lett. g e h

La citazione contiene:

- g. la data della citazione;
- h. la firma dell'autorità citante, se la citazione è inviata in forma cartacea.

Art. 138 cpv. 1

¹ La notificazione di citazioni, ordinanze e decisioni a persone che non comunicano mediante una piattaforma secondo la LCEG⁴³ avviene mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta.

Art. 139 Notificazione per via elettronica

Se avviene mediante una piattaforma secondo la LCEG⁴⁴, la notificazione è reputata avvenuta nel momento del primo richiamo come indicato sulla ricevuta di richiamo,

⁴¹ RS ...

⁴² RS ...

⁴³ RS ...

⁴⁴ RS ...

ma al più tardi alla fine del settimo giorno dopo la trasmissione all'indirizzo del destinatario, come indicato sulla ricevuta di non richiamo.

Art. 143 cpv. 2

² In caso di trasmissione elettronica dell'atto scritto, per l'osservanza di un termine fa stato il momento in cui è rilasciata la ricevuta d'entrata.

Art. 208 cpv. 1^{bis}

^{1bis} Se l'accordo all'intesa, all'acquiescenza o alla desistenza incondizionata è registrato mediante strumenti tecnici, si può rinunciare alla firma del verbale. Dalle registrazioni deve risultare di quale procedura si tratta, qual è il contenuto dell'intesa e chi dà l'accordo. Le registrazioni sono acquisite agli atti .

Art. 221 cpv. 1 lett. f e g

¹ La petizione contiene:

- f. la data;
- g. la firma, se la petizione è presentata in forma cartacea.

Art. 235 cpv. 1 lett. f e 2^{bis}

¹ Di ogni udienza è tenuto un verbale. Vi figurano in particolare:

- f. la firma del verbalizzante, se il verbale è inviato in forma cartacea.

^{2bis} Se l'udienza è registrata mediante strumenti tecnici, il verbale non deve essere firmato. Le registrazioni sono acquisite agli atti.

Art. 238 lett. h

La decisione contiene:

- h. la firma del tribunale, se la decisione è inviata in forma cartacea.

Art. 241 cpv. 1^{bis}

^{1bis} Se l'accordo alla transazione, all'acquiescenza o alla desistenza incondizionata è registrato mediante strumenti tecnici, si può rinunciare alla firma del verbale. Le registrazioni sono acquisite agli atti.

Art. 244 cpv. 1 lett. e e f

¹ L'azione può essere proposta nelle forme di cui all'articolo 130 oppure oralmente mediante dichiarazione a verbale presso il tribunale. La petizione contiene:

- e. la data;
- f. la firma, salvo nei casi seguenti:

1. l'azione è proposta mediante una piattaforma secondo la LCEG⁴⁵,
2. l'azione è proposta oralmente mediante dichiarazione a verbale e registrata mediante strumenti tecnici; le registrazioni sono acquisite agli atti.

Art. 285 lett. f e g

In caso d'intesa totale, l'istanza congiunta dei coniugi contiene:

- f. la data;
- g. le firme, se l'istanza è inviata in forma cartacea.

Art. 290 lett. f e g

L'azione di divorzio può essere proposta anche con petizione non corredata di motivazione scritta. La petizione contiene:

- f. la data;
- g. le firme, se la petizione è inviata in forma cartacea.

Titolo dopo l'art. 407d

Capitolo 6: Disposizione transitoria della modifica del ...

Art. 407f

¹ Ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore degli articoli 128b e 128c rimangono applicabili le disposizioni procedurali del diritto anteriore.

² Un'autorità che al momento dell'entrata in vigore della LCEG⁴⁶ dispone già di un sistema per la comunicazione elettronica con altre autorità che consente una trasmissione sicura può continuare a utilizzarlo per cinque anni.

7. Legge del 28 agosto 1992⁴⁷ sulla protezione dei marchi

Art. 42 cpv. 1

¹ Chi è parte in una procedura amministrativa secondo la presente legge e non ha né domicilio né sede in Svizzera deve indicare un indirizzo su una piattaforma secondo la legge federale del ...⁴⁸ concernente le piattaforme per la comunicazione elettronica nella giustizia o designare un recapito in Svizzera, tranne nel caso in cui il diritto internazionale o le autorità estere competenti autorizzino l'autorità a notificare documenti direttamente nello Stato in questione.

⁴⁵ RS ...

⁴⁶ RS ...

⁴⁷ RS **232.11**

⁴⁸ RS ...

8. Legge del 5 ottobre 2001⁴⁹ sul design

Art. 18 cpv. 1

¹ Chi è parte in una procedura amministrativa secondo la presente legge e non ha né domicilio né sede in Svizzera deve indicare un indirizzo su una piattaforma secondo la legge federale del ...⁵⁰ concernente le piattaforme per la comunicazione elettronica nella giustizia o designare un recapito in Svizzera, tranne nel caso in cui il diritto internazionale o le autorità estere competenti autorizzino l'autorità a notificare documenti direttamente nello Stato in questione.

9. Legge del 25 giugno 1954⁵¹ sui brevetti

Art. 13 cpv. 1, parte introduttiva

¹ Chi è parte in una procedura amministrativa secondo la presente legge e non ha né domicilio né sede in Svizzera deve indicare un indirizzo su una piattaforma secondo la legge federale del ...⁵² concernente le piattaforme per la comunicazione elettronica nella giustizia (LCEG) o designare un recapito in Svizzera, tranne nel caso in cui il diritto internazionale o le autorità estere competenti autorizzino l'autorità a notificare documenti direttamente nello Stato in questione. Né un indirizzo su una piattaforma secondo la LCEG né un recapito in Svizzera sono necessari per:

10. Legge di procedura civile federale del 4 dicembre 1947⁵³

Art. 7 cpv. 1^{bis} e 2^{bis}

^{1bis} Se le udienze sono registrate mediante strumenti tecnici, il verbale può essere steso in un momento successivo. Le registrazioni sono acquisite agli atti.

^{2bis} Se le deposizioni sono registrate mediante strumenti tecnici, si può rinunciare alla firma. Le registrazioni sono acquisite agli atti.

Art. 23 lett. g e h

La petizione deve contenere:

- g. la data;
- h. la firma dell'estensore dell'atto, se la petizione è presentata in forma cartacea.

⁴⁹ RS 232.12

⁵⁰ RS ...

⁵¹ RS 232.14

⁵² RS ...

⁵³ RS 273

11. Legge federale dell'11 aprile 1889⁵⁴ sulla esecuzione e sul fallimento

Art. 33a titolo marginale e cpv. 2

A^{bis}. Trasmissione per via elettronica

1. In generale

² L'atto deve essere munito di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 2016⁵⁵ sulla firma elettronica (FiEle), tranne nel caso in cui è trasmesso tramite una piattaforma secondo la legge federale del ...⁵⁶ concernente le piattaforme per la comunicazione elettronica nella giustizia (LCEG).

Art. 33b

2. In un gruppo di utenti chiuso

¹ Il Consiglio federale definisce le direttive tecniche e organizzative nonché il formato dei dati per lo scambio di dati sulle esecuzioni e sui fallimenti in un gruppo di utenti chiuso composto da persone fisiche, persone giuridiche di diritto pubblico o privato, uffici di esecuzione e uffici dei fallimenti.

² Definisce la piattaforma e la firma elettronica secondo la FiEle⁵⁷ da utilizzare.

Art. 33c

3. Giudici

¹ Gli uffici di esecuzione e gli uffici dei fallimenti nonché le autorità di vigilanza scambiano i documenti con i giudici soltanto tramite una piattaforma secondo la LCEG⁵⁸.

² Il Consiglio federale disciplina il formato dei documenti.

Art. 34 cpv. 2 secondo periodo e 3

² ... Devono essere muniti di una firma elettronica secondo la FiEle⁵⁹, sempre che non siano notificati mediante una piattaforma secondo la LCEG⁶⁰.

³ Il Consiglio federale disciplina:

- a. la firma da utilizzare;
- b. il formato degli avvisi e delle decisioni nonché dei relativi allegati;
- c. le modalità di trasmissione;
- d. il momento in cui gli avvisi o le decisioni sono considerati notificati.

54 RS 281.1
 55 RS 943.03
 56 RS ...
 57 RS 943.03
 58 RS ...
 59 RS 943.03
 60 RS ...

12. Codice di procedura penale⁶¹

Art. 76a Forma della conferma dei verbali

¹ L'esattezza di un verbale è confermata mediante firma su carta o personalmente per via elettronica.

² Il Consiglio federale definisce i requisiti della:

- a. conferma elettronica;
- b. garanzia dell'inalterabilità dei verbali confermati per via elettronica.

Art. 78 cpv. 5, 6 primo periodo e 6^{bis}

⁵ Il verbale dell'interrogatorio è immediatamente letto o dato da leggere all'interrogato. Preso conoscenza del verbale, questi ne conferma la correttezza. Se la conferma è effettuata mediante firma su carta, deve vistare ogni pagina. Se rifiuta di leggere integralmente il verbale o di confermarlo, il rifiuto e i motivi invocati sono annotati nel verbale medesimo.

⁶ Se l'interrogatorio si svolge per videoconferenza, l'interrogato deve confermare la correttezza del verbale mediante una dichiarazione orale. ...

^{6bis} Se la videoconferenza è registrata, la dichiarazione orale e l'annotazione nel verbale non sono necessarie. Le registrazioni sono acquisite agli atti.

Art. 80 cpv. 2

² Le decisioni sono emesse per scritto; sono motivate e notificate alle parti. Le decisioni notificate su carta sono firmate da chi dirige il procedimento e dall'estensore del verbale.

Art. 85 cpv. 2

² La notificazione è fatta mediante una piattaforma secondo la legge federale del ...⁶² concernente le piattaforme per la comunicazione elettronica nella giustizia (LCEG), mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta, segnatamente per il tramite della polizia.

Art. 86 Notificazione per via elettronica

La notificazione mediante una piattaforma secondo la LCEG⁶³ è reputata avvenuta nel momento del primo richiamo, come indicato sulla ricevuta di richiamo, ma al più tardi alla fine del settimo giorno dopo la trasmissione all'indirizzo del destinatario, come indicato sulla ricevuta di non richiamo.

⁶¹ RS 312.0; FF 2022 1560

⁶² RS ...

⁶³ RS ...

Art. 87 cpv. 1

¹ Le comunicazioni sono notificate all'indirizzo indicato su una piattaforma secondo la LCEG⁶⁴, al domicilio, alla dimora abituale o alla sede del destinatario.

Art. 100 cpv. 3

³ Le autorità penali gestiscono tutti gli atti per via elettronica. Sono fatti salvi gli atti che per motivi tecnici non vi si prestano.

Art. 102 cpv. 2 e 3

² Gli atti sono esaminati presso la sede dell'autorità penale interessata oppure, mediante assistenza giudiziaria, presso un'altra autorità penale nella forma in cui sono disponibili. Alle persone che comunicano con le autorità penali per via elettronica, è concesso di consultare gli atti su una piattaforma secondo la LCEG⁶⁵.

³ Chi ha diritto di esaminare gli atti può richiederne una copia. Per le copie cartacee è riscosso un emolumento.

*Titolo dopo l'art. 103***Sezione 10: Comunicazione per via elettronica***Art. 103a* Disposizioni applicabili

Le disposizioni della LCEG⁶⁶ sono applicabili ai procedimenti secondo la presente legge, salvo che quest'ultima disponga altrimenti.

Art. 103b Trasmissione degli atti

Se non vi si oppongono motivi imperativi, le autorità penali trasmettono gli atti mediante una piattaforma secondo la LCEG⁶⁷.

Art. 103c Obbligo di trasmissione per via elettronica

¹ Le autorità e i patrocinatori a titolo professionale devono scambiare i documenti con l'autorità penale mediante una piattaforma secondo la LCEG⁶⁸.

² A chi inoltra atti scritti cartacei pur essendo obbligato a utilizzare una piattaforma l'autorità penale impartisce un termine adeguato per la trasmissione elettronica, con la comminatoria che altrimenti l'inoltro è considerato non avvenuto.

³ Sono fatti salvi i documenti che per motivi tecnici non si prestano alla trasmissione per via elettronica.

⁶⁴ RS ...

⁶⁵ RS ...

⁶⁶ RS ...

⁶⁷ RS ...

⁶⁸ RS ...

Art. 103d Comunicazione per via elettronica su richiesta della parte

Chi non è obbligato a comunicare per via elettronica con l'autorità penale può richiedere che la comunicazione avvenga per via elettronica tramite una piattaforma secondo la LCEG⁶⁹. In questo caso deve indicare un indirizzo su tale piattaforma.

Art. 103e Formato

Il Consiglio federale disciplina il formato dei documenti.

Art. 103f Inoltro successivo di documenti cartacei

L'autorità penale può richiedere l'inoltro successivo di documenti cartacei se:

- a. a causa di problemi tecnici vi è il pericolo che il trattamento non sia possibile entro un termine utile;
- b. è necessario per verificare l'autenticità dei documenti o per impiegarli in altro modo.

Art. 110 cpv. 1 e 2

¹ Le memorie e le istanze possono essere presentate per scritto in forma cartacea o mediante una piattaforma secondo la LCEG⁷⁰ oppure oralmente a verbale. Le memorie e istanze scritte in forma cartacea vanno datate e firmate.

² *Abrogato*

Art. 199

Se occorre ordinare per scritto un provvedimento coercitivo che non dev'essere mantenuto segreto, alla persona direttamente interessata sono consegnate contro ricevuta o notificate mediante una piattaforma secondo la LCEG⁷¹ una copia dell'ordine e una copia dell'eventuale verbale d'esecuzione.

Art. 201 cpv. 2 lett. h

² Le citazioni contengono:

- h. la firma del citante, se la citazione è inviata in forma cartacea.

Art. 316 cpv. 3^{bis}

^{3bis} Se l'accordo alla conciliazione è registrato mediante strumenti tecnici, si può rinunciare alla firma del verbale. Le registrazioni sono acquisite agli atti.

⁶⁹ RS ...

⁷⁰ RS ...

⁷¹ RS ...

Art. 353 cpv. 1 lett. k

¹ Nel decreto d'accusa sono indicati:

- k. il nome e la firma dell'estensore, se il decreto d'accusa è inviato in forma cartacea.

Titolo dopo l'art. 456a

Sezione 6: Disposizione transitoria della modifica del ...

Art. 456b

¹ Ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore degli articoli 103b e 103c rimangono applicabili le disposizioni procedurali del diritto anteriore.

² Un'autorità che al momento dell'entrata in vigore della LCEG ⁷² dispone già di un sistema per la comunicazione elettronica con altre autorità che consente una trasmissione sicura può continuare a utilizzarlo per cinque anni.

13. Legge federale del 23 dicembre 2011⁷³ sulla protezione extraprocessuale dei testimoni

Titolo prima dell'art. 1

Capitolo 1: Disposizioni generali

Sezione 1: Oggetto e campo d'applicazione

Titolo dopo l'art. 2

Sezione 2: Comunicazione e gestione elettroniche degli atti

Art. 2a Disposizioni applicabili

Le disposizioni della legge federale del ...⁷⁴ concernente le piattaforme per la comunicazione elettronica nella giustizia (LCEG) sono applicabili ai procedimenti secondo la presente legge, salvo che quest'ultima disponga altrimenti.

Art. 2b Gestione e trasmissione degli atti

Il Servizio di protezione dei testimoni gestisce tutti gli atti per via elettronica e li trasmette mediante una piattaforma secondo la LCEG⁷⁵. Sono fatti salvi gli atti che per motivi tecnici non vi si prestano.

⁷² RS ...

⁷³ RS **312.2**

⁷⁴ RS ...

⁷⁵ RS ...

Art. 2c Obbligo di trasmissione elettronica

¹ Le autorità e gli avvocati autorizzati secondo la legge del 23 giugno 2000⁷⁶ sugli avvocati o secondo un trattato internazionale a rappresentare parti dinanzi ad autorità giudiziarie svizzere devono scambiare i documenti con il Servizio di protezione dei testimoni mediante una piattaforma secondo la LCEG⁷⁷.

² Se inoltrano atti scritti cartacei, il Servizio di protezione dei testimoni impartisce loro un termine adeguato per la trasmissione elettronica, con la comminatoria che altrimenti l'inoltro è considerato non avvenuto.

³ Sono eccettuati i documenti che per motivi tecnici non vi si prestano.

Art. 2d Comunicazione elettronica su richiesta della parte

Chi non è obbligato a comunicare per via elettronica può richiedere che la comunicazione avvenga elettronicamente mediante una piattaforma secondo la LCEG⁷⁸. In questo caso deve indicare un indirizzo su tale piattaforma.

Art. 2e Formato

Il Consiglio federale disciplina il formato dei documenti.

Art. 2f Inoltro successivo di documenti cartacei

Il Servizio di protezione dei testimoni può richiedere l'inoltro successivo di documenti cartacei se:

- a. a causa di problemi tecnici vi è il pericolo che il trattamento non sia possibile entro un termine utile;
- b. ciò è necessario per verificare l'autenticità dei documenti o per impiegarli in altro modo.

Art. 2g Consultazione elettronica degli atti

Alle persone che comunicano con il Servizio di protezione dei testimoni per via elettronica, è concesso di consultare gli atti su una piattaforma secondo la LCEG⁷⁹.

*Titolo prima dell'art. 37***Capitolo 9: Disposizioni transitorie****Art. 37**

¹ Ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore degli articoli 2b e 2c rimangono applicabili le disposizioni procedurali del diritto anteriore.

⁷⁶ RS 935.61

⁷⁷ RS ...

⁷⁸ RS ...

⁷⁹ RS ...

² Un'autorità che al momento dell'entrata in vigore della LCEG⁸⁰ dispone già di un sistema per la comunicazione elettronica con altre autorità che consente una trasmissione sicura può continuare a utilizzarlo per cinque anni.

14. Legge federale del 23 marzo 2007⁸¹ concernente l'aiuto alle vittime di reati

Titolo dopo l'art. 8

Capitolo 1a: Comunicazione e gestione elettroniche degli atti

Art. 8a Disposizioni applicabili

Le disposizioni della legge federale del ...⁸² concernente le piattaforme per la comunicazione elettronica nella giustizia (LCEG) sono applicabili ai procedimenti secondo la presente legge, salvo che quest'ultima disponga altrimenti.

Art. 8b Gestione e trasmissione degli atti

Il consultorio gestisce tutti gli atti per via elettronica e li trasmette mediante una piattaforma secondo la LCEG⁸³. Sono fatti salvi gli atti che per motivi tecnici non vi si prestano.

Art. 8c Obbligo di trasmissione elettronica

¹ Le autorità e gli avvocati autorizzati secondo la legge del 23 giugno 2000⁸⁴ sugli avvocati o secondo un trattato internazionale a rappresentare parti dinanzi ad autorità giudiziarie svizzere devono scambiare i documenti con il consultorio mediante una piattaforma secondo la LCEG⁸⁵.

² Se inoltrano atti scritti cartacei, il consultorio impartisce loro un termine adeguato per la trasmissione elettronica, con la comminatoria che altrimenti l'inoltro è considerato non avvenuto.

³ Sono eccettuati i documenti che per motivi tecnici non vi si prestano.

Art. 8d Comunicazione elettronica su richiesta della parte

Chi non è obbligato a comunicare per via elettronica può richiedere che la comunicazione avvenga per via elettronica mediante una piattaforma secondo la LCEG⁸⁶. In questo caso deve indicare un indirizzo su tale piattaforma.

⁸⁰ RS ...

⁸¹ RS **312.5**

⁸² RS ...

⁸³ RS ...

⁸⁴ RS **935.61**

⁸⁵ RS ...

⁸⁶ RS ...

Art. 8e Formato

Il Consiglio federale disciplina il formato dei documenti.

Art. 8f Inoltro successivo di documenti cartacei

Il consultorio può richiedere l'inoltro successivo di documenti cartacei se:

- a. a causa di problemi tecnici vi è il pericolo che il trattamento non sia possibile entro un termine utile;
- b. è necessario per verificare l'autenticità dei documenti o per impiegarli in altro modo.

Art. 8g Consultazione elettronica degli atti

Alle persone che comunicano con il consultorio per via elettronica è concesso di consultare gli atti su una piattaforma secondo la LCEG⁸⁷.

Art. 10 cpv. 1bis

^{1bis} La presentazione della domanda e la consultazione degli atti sono effettuate mediante una piattaforma secondo la LCEG⁸⁸.

Art. 48a Disposizioni transitorie della modifica del ...

¹ Ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore degli articoli 8b e 8c rimangono applicabili le disposizioni procedurali secondo il diritto anteriore.

² Un'autorità che al momento dell'entrata in vigore della LCEG⁸⁹ dispone già di un sistema per la comunicazione elettronica con altre autorità che consente una trasmissione sicura può continuare a utilizzarlo per cinque anni.

15. Legge federale del 22 marzo 1974⁹⁰ sul diritto penale amministrativo

Art. 31b

V. Comunicazione e gestione elettroniche degli atti

1. Disposizioni applicabili

Le disposizioni della legge federale del ...⁹¹ concernente le piattaforme per la comunicazione elettronica nella giustizia (LCEG) sono applicabili ai procedimenti secondo la presente legge, salvo che quest'ultima disponga altrimenti.

87 RS ...

88 RS ...

89 RS ...

90 RS **313.0**

91 RS ...

2. Gestione e trasmissione degli atti

Art. 31c

L'autorità amministrativa gestisce tutti gli atti per via elettronica e li trasmette mediante una piattaforma secondo la LCEG⁹². Sono eccettuati gli atti che per motivi tecnici non vi si prestano.

3. Obbligo di trasmissione elettronica

Art. 31d

¹ Le autorità e i difensori devono scambiare i documenti con il Servizio di protezione dei testimoni mediante una piattaforma secondo la LCEG⁹³.

² Se inoltrano atti scritti cartacei, l'autorità amministrativa impartisce loro un termine adeguato per la trasmissione elettronica, con la comminatoria che altrimenti l'inoltro è considerato non avvenuto.

³ Sono eccettuati i documenti che per motivi tecnici non vi si prestano .

4. Comunicazione elettronica su richiesta della parte

Art. 31e

Chi non è obbligato a comunicare per via elettronica può richiedere che la comunicazione avvenga per via elettronica mediante una piattaforma secondo la LCEG⁹⁴. In questo caso deve indicare un indirizzo su tale piattaforma.

5. Formato

Art. 31f

Il Consiglio federale disciplina il formato dei documenti.

6. Inoltro successivo di documenti cartacei

Art. 31g

L'autorità amministrativa può richiedere l'inoltro successivo di documenti cartacei se:

- a. a causa di problemi tecnici vi è il pericolo che il trattamento non sia possibile entro un termine utile;
- b. è necessario per verificare l'autenticità dei documenti o per impiegarli in altro modo.

7. Consultazione elettronica degli atti

Art. 31h

Alle persone che comunicano con l'autorità amministrativa per via elettronica è concesso di consultare gli atti su una piattaforma secondo la LCEG⁹⁵.

⁹² RS ...

⁹³ RS ...

⁹⁴ RS ...

⁹⁵ RS ...

Art. 34 cpv. 1 e 2

¹ Le comunicazioni sono notificate all'indirizzo indicato su una piattaforma secondo la LCEG⁹⁶, al domicilio, alla dimora abituale o alla sede del destinatario.

² Gli imputati con domicilio, dimora abituale o sede all'estero devono indicare un indirizzo su una piattaforma secondo la LCEG o designare un recapito in Svizzera. Sono fatti salvi gli accordi internazionali secondo cui le comunicazioni possono essere notificate direttamente.

Art. 38 cpv. 5

⁵ Se gli interrogatori e altre operazioni d'inchiesta sono registrati con strumenti tecnici, si può rinunciare alle firme. Le registrazioni sono acquisite agli atti.

Art. 47 cpv. 1

¹ Il detentore di un oggetto o di un bene sequestrato è tenuto a consegnarlo al funzionario inquirente dietro ricevuta o copia del processo verbale di sequestro.

Art. 54 cpv. 1 e 2

¹ Una copia dell'ordine d'arresto dev'essere rimessa all'imputato al momento dell'arresto. L'ordine d'arresto va inviato su richiesta anche all'indirizzo indicato su una piattaforma secondo la LCEG⁹⁷.

² L'arrestato dev'essere consegnato all'autorità cantonale competente; l'ordine d'arresto dev'esserli precedentemente trasmesso mediante una piattaforma secondo la LCEG.

Art. 64 cpv. 3

³ Il decreto penale va notificato all'imputato mediante una piattaforma secondo la LCEG⁹⁸ o mediante lettera raccomandata o va consegnato contro ricevuta; può essere notificato mediante pubblicazione nel Foglio federale, se il luogo di soggiorno dell'imputato non è noto e questi non ha né un indirizzo su una piattaforma né un rappresentante o un recapito in Svizzera. È applicabile l'articolo 34 capoverso 2.

⁹⁶ RS ...

⁹⁷ RS ...

⁹⁸ RS ...

Art. 65 cpv. 3

³ Si può rinunciare alla firma se il consenso è registrato con strumenti tecnici. Le registrazioni sono acquisite agli atti.

Art. 68 cpv. 4

⁴ L'amministrazione assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserito o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure, nelle opposizioni in forma cartacea, la firma, non entrerà nel merito dell'opposizione.

Art. 88 cpv. 3

³ La decisione dev'essere motivata e notificata mediante una piattaforma secondo la LCEG⁹⁹ o con lettera raccomandata agli interessati alla procedura di revisione.

Art. 106a

Disposizioni
transitorie della
modifica del ...

¹ Ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore degli articoli 31c e 31d rimangono applicabili le disposizioni procedurali del diritto anteriore.

² Un'autorità che al momento dell'entrata in vigore della LCEG¹⁰⁰ dispone già di un sistema per la comunicazione elettronica con altre autorità che consente una trasmissione sicura può continuare a utilizzarlo per cinque anni.

16. Procedura penale militare del 23 marzo 1979¹⁰¹

Titolo dopo l'art. 37

Sezione 2a: Comunicazione elettronica

Art. 37a Disposizioni applicabili

Le disposizioni della legge federale del ...¹⁰² concernente le piattaforme per la comunicazione elettronica nella giustizia (LCEG) sono applicabili ai procedimenti secondo la presente legge, salvo che quest'ultima disponga altrimenti.

⁹⁹ RS ...

¹⁰⁰ RS ...

¹⁰¹ RS **322.1**

¹⁰² RS ...

Art. 37b Obbligo di trasmissione per via elettronica

¹ Le autorità e gli avvocati autorizzati secondo la legge del 23 giugno 2000¹⁰³ sugli avvocati o secondo un trattato internazionale a rappresentare parti dinanzi ad autorità giudiziarie svizzere devono scambiare documenti con l'autorità penale mediante una piattaforma secondo la LCEG¹⁰⁴.

² Se inoltrano atti scritti cartacei, l'autorità penale impartisce loro un termine adeguato per la trasmissione per via elettronica, con la comminatoria che altrimenti l'inoltro è considerato non avvenuto.

³ Sono eccettuati i documenti che per motivi tecnici non si prestano alla trasmissione per via elettronica.

Art. 37c Comunicazione per via elettronica su richiesta della parte

Chi non è obbligato a comunicare per via elettronica, può richiedere che la comunicazione avvenga per via elettronica mediante una piattaforma secondo la LCEG¹⁰⁵. In questo caso deve indicare un indirizzo su tale piattaforma.

Art. 37d Formato

Il Consiglio federale disciplina il formato dei documenti.

Art. 37e Inoltro successivo di documenti cartacei

L'autorità penale può richiedere l'inoltro successivo di documenti cartacei se:

- a. a causa di problemi tecnici vi è il pericolo che il trattamento non sia possibile entro un termine utile;
- b. è necessario per verificare l'autenticità dei documenti o per impiegarli in altro modo.

Art. 37f Consultazione elettronica degli atti

Alle persone che comunicano con l'autorità penale per via elettronica è concesso di consultare gli atti su una piattaforma secondo la LCEG¹⁰⁶.

Art. 38 cpv. 1^{bis} e 2^{bis}

^{1bis} L'audizione può anche essere registrata mediante strumenti tecnici. Le registrazioni sono messe agli atti.

^{2bis} Se l'audizione viene registrata, si può rinunciare alle firme. Le registrazioni sono messe agli atti.

¹⁰³ RS 935.61

¹⁰⁴ RS ...

¹⁰⁵ RS ...

¹⁰⁶ RS ...

Art. 38a Forma della conferma dei processi verbali

¹ L'esattezza dei processi verbali può essere confermata mediante firma su carta o personalmente per via elettronica.

² Il Consiglio federale definisce:

- a. i requisiti della conferma elettronica;
- b. le modalità per garantire l'inalterabilità di un processo verbale confermato per via elettronica.

Art. 39 cpv. 1^{bis} e 3

^{1bis} Il dibattimento può anche essere registrato mediante strumenti tecnici. Le registrazioni sono messe agli atti.

³ Il processo verbale del dibattimento è firmato dal presidente e dal segretario. Se il dibattimento viene registrato, si può rinunciare alle firme. È inoltre applicabile l'articolo 38.

Art. 40 cpv. 3

³ Se l'esecuzione dell'operazione è registrata con strumenti tecnici, si può rinunciare alle firme. Le registrazioni sono messe agli atti.

Art. 41 cpv. 3

³ Se l'esecuzione dell'operazione è registrata con strumenti tecnici e se il precedente detentore degli oggetti o la persona chiamata ad assistere all'operazione in virtù del capoverso 2 conferma la completezza dell'inventario, si può rinunciare alla firma. Le registrazioni sono messe agli atti.

Art. 43, rubrica e cpv. 4

Gestione e trasmissione degli atti

⁴ L'Ufficio dell'uditore in capo e le autorità penali trasmettono gli atti mediante una piattaforma secondo la LCEG¹⁰⁷. Sono eccettuati gli atti che per motivi tecnici non vi si prestano.

Art. 46 cpv. 2

² Gli atti scritti devono essere stati trasmessi mediante una piattaforma secondo la LCEG¹⁰⁸, pervenire all'autorità competente oppure essere stati consegnati ad un ufficio postale svizzero al più tardi l'ultimo giorno del termine. In caso di carcerazione, basta la consegna in tempo utile al guardiano del carcere, il quale provvede per l'inoltro.

¹⁰⁷ RS ...

¹⁰⁸ RS ...

Art. 51 cpv. 2

² La citazione è notificata mediante una piattaforma secondo la LCEG¹⁰⁹, per mezzo della Posta svizzera, di un militare o, ove occorra, per il tramite di un'autorità civile.

Art. 78 secondo periodo

... La citazione è notificata mediante una piattaforma secondo la LCEG¹¹⁰, per mezzo della posta, di un militare o per il tramite di un'autorità civile. ...

Art. 153 cpv. 3

³ Se l'invio è effettuato in forma cartacea, la sentenza dev'essere firmata dal presidente del tribunale militare e dal segretario.

Art. 220b Disposizioni transitorie della modifica del ...

¹ Ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore degli articoli 37b e 37c rimangono applicabili le disposizioni procedurali del diritto anteriore.

² Un'autorità che al momento dell'entrata in vigore della LCEG¹¹¹ dispone già di un sistema per la comunicazione elettronica con altre autorità che consente una trasmissione sicura può continuare a utilizzarlo per cinque anni.

17. Assistenza in materia penale del 20 marzo 1981¹¹²*Art. 12 cpv. 1*

¹ Salvo diversa disposizione della presente legge, le autorità amministrative federali applicano per analogia la legge federale del 20 dicembre 1968¹¹³ sulla procedura amministrativa; le autorità cantonali applicano per analogia le prescrizioni vigenti per esse. Per gli atti procedurali, vige il diritto procedurale determinante in materia penale. Non sono applicabili le disposizioni che obbligano:

- a. le autorità a trasmettere per via elettronica i documenti procedurali, a gestire o inoltrare per via elettronica gli atti; o
- b. i partecipanti al procedimento a trasmettere o ricevere per via elettronica i documenti procedurali.

¹⁰⁹ RS ...

¹¹⁰ RS ...

¹¹¹ RS ...

¹¹² RS **351.1**

¹¹³ RS **172.021**

18. Legge del 23 giugno 2000¹¹⁴ sugli avvocati

Art. 8 cpv. 1 lett. e, nonché 2

¹ Per poter essere iscritto nel registro, l'avvocato deve adempiere le condizioni personali seguenti:

- e. disporre di un indirizzo su una piattaforma secondo la legge federale del ...¹¹⁵ concernente le piattaforme per la comunicazione elettronica nella giustizia (LCEG).

² L'avvocato impiegato di un'organizzazione di pubblica utilità riconosciuta può richiedere di essere iscritto nel registro, se adempie le condizioni di cui al capoverso 1 lettere a–c nonché e, e se la rappresentanza in giudizio si limita esclusivamente a mandati affidatigli nell'ambito dello scopo perseguito da tale organizzazione.

Art. 36a Disposizione transitoria della modifica del ...

Le persone che al momento dell'entrata in vigore della LCEG¹¹⁶ sono iscritte in un registro cantonale degli avvocati devono disporre di un indirizzo su una piattaforma secondo la LCEG entro sei mesi dall'entrata in vigore.

19. Legge del 18 marzo 2016¹¹⁷ sulla firma elettronica

Titolo dopo l'art. 16

Sezione 6a: Validatore

Art. 16a

¹ La Cancelleria federale mette a disposizione del pubblico e delle autorità uno strumento per la verifica della validità delle firme elettroniche e delle marche temporali (validatore).

² Il contenuto del documento da verificare non deve essere trasmesso al validatore in una forma che permetta a quest'ultimo di renderlo leggibile.

³ Una volta conclusa la verifica, il validatore non conserva i dati trasmessi a tal fine.

⁴ L'utilizzo del validatore non è soggetto a emolumenti.

⁵ Il Consiglio federale può definire le norme tecniche per la validazione di documenti elettronici, firme elettroniche e marche temporali.

¹¹⁴ RS 935.61

¹¹⁵ RS ...

¹¹⁶ RS ...

¹¹⁷ RS 943.03

20. Legge del 10 ottobre 1997¹¹⁸ sul riciclaggio di denaro

Art. 23 cpv. 7

⁷ Lo scambio di informazioni con l'ufficio di comunicazione si svolge per via elettronica mediante il sistema di elaborazione dei dati di cui al capoverso 3.

